

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - riconoscimento - effetti - cognome del figlio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12640 del 18/06/2015

Riconoscimento non contestuale - Attribuzione giudiziale del cognome - Scelta discrezionale del giudice - Criteri - Minore inferiore di cinque anni - Attribuzione del solo patronimico - Legittimità - Condizioni - Censurabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12640 del 18/06/2015

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo. Pertanto, deve ritenersi corretta e incensurabile in cassazione, ove adeguatamente motivata, la scelta di attribuire ad una minore inferiore di cinque anni il solo cognome del padre, benché quest'ultimo l'abbia riconosciuto in epoca successiva alla madre, non avendo ancora la minore acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12640 del 18/06/2015